SVILUPPO RURALE EMILIA-ROMAGNA 2023-27

Intervento SRD13

«investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli»

Avviso pubblico 2025

Cofinanziato dall'Unione europea

RegioneEmilia-Romagna

Riferimenti

- Delibera di Giunta regionale n. 770 del 19 maggio 2025 di approvazione dell'avviso pubblico annualità 2025
- Delibera di Giunta regionale n. 893 del 9 giugno 2025 di modifica dell'avviso pubblico
- Delibera di Giunta regionale n. 2354 del 23 dicembre 2024 di approvazione delle disposizioni comuni per gli interventi strutturali di investimento del Co.P.S.R. 2023-2027

Beneficiari

- Imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- Sono escluse le imprese dedite alla sola attività di commercializzazione dei prodotti e le imprese in difficoltà secondo la definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Requisiti soggettivi

- Iscrizione all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole, con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato.
- Rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente
- Regolarità contributiva (DURC)
- Iscrizione al registro delle Imprese (CCIAA territorialmente competente)
- Fallimento: non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa in vigore, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti
- Essere in possesso di partita IVA attiva
- Requisiti di moralità: non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di condizioni di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011

Condizioni di ammissibilità

- Gli interventi devono essere realizzati nel territorio della regione Emilia-Romagna.
- Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzazione può non ricadere nell'elenco dell'Allegato 1 del TFUE, nel qual caso l'aiuto verrà erogato in regime «*de minimis*».
- Per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

Condizioni di ammissibilità

- Assicurare una ricaduta positiva e duratura dell'investimento sui produttori agricoli di base.
- La materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve provenire dai produttori agricoli singoli o associati.

  La dimostrazione deve avvenire:

  1. per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati: da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci; la materia prima conferita dai soci deve coprire **almeno il 51%** del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato.

Condizioni di ammissibilità

2. per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati e per le aziende agricole di base produttrici di materia prima agricola:
   - ✓ contratti di acquisto e/o di coltivazione stipulati con produttori agricoli singoli o associati che valorizzano la ricaduta di cui i produttori stessi beneficiano;
   - ✓ contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli e valorizzino la ricaduta di cui beneficiano.

I contratti devono coprire **almeno il 51%** del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato.

I contratti devono essere **registrati** e avere durata almeno annuale ed essere rinnovabili fino al secondo anno successivo alla realizzazione del progetto.

Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda di sostegno i contratti non siano ancora stati sottoscritti, occorrerà allegare alla domanda una dichiarazione che attesti la tipologia di materia prima e le relative quantità previste, il prezzo stabilito, la durata, i contraenti ed eventuali altre clausole. In ogni caso i contratti dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla data dell'atto di approvazione delle graduatorie.

Condizioni di ammissibilità

I progetti presentati dovranno perseguire uno o più delle seguenti finalità specifiche:

- **Azione 1:** valorizzazione del capitale aziendale; miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi; miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere; adeguamento potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità – ambientale – rintracciabilità - etichettatura; miglioramento della sostenibilità ambientale; conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente; aumento del valore aggiunto delle produzioni; apertura di nuovi mercati.
- **Azione 2:** Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

Condizioni di ammissibilità

- L'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che prevedano anche l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta in eccedenza, qualora non venga immediatamente consumata, è ammissibile purché **l'impianto sia dimensionato in base al consumo medio annuo dello stabilimento**, calcolato come media dei consumi degli ultimi tre anni.
- Nell'ambito del Piano di Investimento oggetto di richiesta di contributo l'ammontare delle spese riferite agli investimenti dell'Azione 2 non può superare il **40%** del totale della spesa ammissibile, escluso le spese generali.

Condizioni di ammissibilità

- I progetti proposti dovranno costituire un lotto funzionale e quindi non saranno ammessi progetti comprendenti solo opere murarie/strutturali che non prevedano il completamento con impianti fissi e attrezzature di lavorazione.
- Tutti gli investimenti finanziati dovranno essere identificati con i numeri di matricola o targhette identificative.

Importi ammissibili

- La dotazione finanziaria è di euro 60.000.000,00.
- Le risorse complessivamente disponibili sono ripartite tra settori / raggruppamenti di settori, per ciascuno dei quali verrà approvata una specifica graduatoria.
- La spesa minima ammissibile di un singolo progetto è definita in **euro 100.000,00.**
- La spesa minima ammissibile è ridotta ad **euro 50.000,00** nelle zone svantaggiate.

Importi ammissibili

- Per il settore vitivinicolo i progetti dovranno avere una dimensione finanziaria minima superiore a € 2.000.000,00.
- Gli importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese generali.
- Non verranno ammessi a finanziamento i progetti il cui importo totale di spesa ammissibile risulti inferiore ai valori minimi previsti, anche per effetto degli esiti dell'istruttoria tecnico/amministrativa di conformità ai criteri del presente avviso sia in fase di domanda di concessione, sia in fase di domanda di pagamento.

Importi ammissibili

- La spesa massima ammissibile è definita in **euro 3.000.000,00** per progetti singoli.
- Per progetti presentati da soggetti aggregati la spesa massima ammissibile è definita in **euro 5.000.000,00.**
- Sono considerati soggetti "aggregati" le imprese che:
  - hanno attuato una **fusione per incorporazione**, una **fusione tra più soggetti con creazione di un nuovo soggetto** o **reti soggetto con altre imprese di trasformazione / commercializzazione**, a far data dal 1/1/2023, già efficaci alla data di presentazione della domanda;

Importi ammissibili

- hanno attuato una **fusione per incorporazione aventi efficacia entro 30 giorni dalla data dell'atto dirigenziale di approvazione delle graduatorie**. In questo caso entro tale termine, il richiedente dovrà presentare l'atto notarile di fusione, pena la riduzione della soglia massima di ammissibilità delle spese a euro 3.000.000,00;
- hanno **acquisito l'intero capitale sociale e tutti i diritti di voto nelle assemblee di altri soggetti**, a far data dal 1/1/2023. Il controllo di diritto non potrà in alcun caso venir meno per tutta la durata del sostegno. Nel caso in cui l'acquisizione totalitaria non abbia ancora efficacia alla data di presentazione della domanda di sostegno, il processo di acquisizione deve concludersi entro 30 giorni dalla data dell'atto dirigenziale di approvazione delle graduatorie. Entro il medesimo termine il richiedente dovrà quindi presentare l'atto notarile di acquisizione, pena la riduzione della soglia massima di ammissibilità delle spese ad euro 3.000.000,00.

Importi ammissibili

- Nel caso di investimenti relativi a «prodotti in uscita non allegato I del TFUE la spesa massima ammissibile è di € 700.000,00 e il contributo sarà concesso il regime «de minimis».
- È possibile presentare progetti con un importo di spesa più alto della soglia massima prevista; la spesa massima ammissibile sarà comunque ridotta ai limiti massimi suddetti.

Aliquote di sostegno

L'intensità dell'aiuto è definita nella misura

- del 40% della spesa ammissibile per l'Azione 1
- del 50% della spesa ammissibile per l'Azione 2.
- La percentuale di sostegno relativamente alle spese generali previste per entrambe le azioni è fissata al 40%.

Domande presentabili

Ciascun richiedente può presentare fino a **due domande** su settori/raggruppamento di settori diversi.

Nel caso di processi di aggregazione in uno dei settori su cui viene presenta domanda, la spesa massima ammissibile con riferimento al settore in cui è stato realizzato il processo di aggregazione potrà essere pari a euro 5.000.000,00, mentre rimarrà pari a euro 3.000.000,00 per il secondo settore.

Nel caso di processi di aggregazione in entrambi i settori su cui viene presentata la domanda, l'aumento della soglia di spesa a euro 5.000.000,00 è limitata ad un solo settore.

Presentazione domande soggetti aggregati

Nel caso di fusione per incorporazione la domanda dovrà essere presentata dal soggetto incorporante.

Nel caso di fusione tra più soggetti con creazione di un nuovo soggetto la domanda dovrà essere presentata dal nuovo soggetto.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da una rete d'impresa, i soggetti partecipanti alla rete non potranno presentare una propria domanda sul presente Avviso.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto che ha acquisito l'intero capitale sociale e tutti i diritti di voto nelle assemblee di altri soggetti, le società controllate non potranno presentare una propria domanda sul presente Avviso.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

- Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro tipo di finanziamento dal bilancio dell'Unione Europea.
- Un'operazione finanziata dal FEASR può ottenere più forme di sostegno dal PSP e da altri fondi o da altri strumenti dell'Unione, solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo di intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Reg. (UE) 2021/2115; in tali casi non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo da altro strumento dell'Unione o dal PSP.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

- Le operazioni finanziate con i fondi stanziati con il presente Avviso possono ricevere un ulteriore sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) o altre sovvenzioni pubbliche, compresi i crediti di imposta, fino al raggiungimento della massima intensità di aiuto prevista dal Reg. UE 2021/2115 con riferimento ad ogni singolo investimento/fattura;
- per l'azione 1 nella misura massima del 25% in quanto l'intensità massima di aiuto ammissibile è pari al 65%
- per l'azione 2 nella misura massima del 30% in quanto l'intensità massima di aiuto ammissibile è pari all'80%.

Principi e criteri di selezione

Principi di selezione	Punteggio max
A Finalità specifiche perseguite dagli investimenti	25 punti
B Localizzazione territoriale degli investimenti	15 punti
C Caratteristiche del soggetto richiedente	15 punti
D Collegamento con altri interventi del Piano	15 punti
E Caratteristiche del progetto di investimento	15 punti
F Capacità di integrazione della filiera e partecipazione dei produttori agricoli ai benefici degli investimenti	25 punti
G Qualità delle produzioni	20 punti
H Forme di aggregazioni stabili con altre imprese di trasformazione / commercializzazione	10 punti
Punteggio massimo totale	**140 punti**
Punteggio minimo di accesso	**25 punti**

Eleggibilità delle spese

- Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno.
- Sono ammissibili le spese generali effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno, ma comunque successivamente il primo gennaio 2023.
- Le spese devono essere pagate prima della presentazione della domanda di pagamento.

Spese ammissibili

1) costruzione e ristrutturazione di immobili;
2) acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;
3) spese generali connesse alle precedenti voci di spesa quali onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità connessi al progetto.
4) spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali: acquisto di software; creazione e/o implementazione di siti internet; acquisto di brevetti e licenze.

Spese ammissibili

Percentuali massime di spesa per le spese generali:

- Per le spese generali collegate al punto 1 l'aliquota verrà determinata in base all'importo di spesa dell'intervento:

  fino a € 200.000 = 10%

  per interventi di € 300.000,00 = 8%

  per interventi di € 500.000,00 = 6%

  per interventi di € 800.000,00 e oltre = 4%

  per importi intermedi per interpolazione lineare

- Per le spese generali collegate al punto 2 entro l'aliquota del 3%.

Spese ammissibili

Per essere considerate ammissibili le spese devono essere:

- Imputabili ad un'operazione finanziata.
- Pertinenti rispetto l'operazione ammissibile.
- Necessarie per attuare l'operazione finanziata.
- Congrue rispetto l'operazione e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa.
- Ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria.
- Sostenute (uscita monetaria) dal beneficiario.
- Registrate nella contabilità del beneficiario ed essere chiaramente identificabili
- Pagate utilizzando uno dei metodi consentiti.
- Essere rendicontate secondo le modalità stabilite per la presentazione della domanda di pagamento sul SIAG.

Spese non ammissibili

- Acquisizione di beni immobili e relative pertinenze.
- Investimenti non strettamente funzionali ad un miglioramento e/o potenziamento e/o innovazione del processo produttivo aziendale, non strettamente coerenti con le finalità dell'azione che si intende realizzare
- Leasing.
- Interessi passivi.
- Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento.
- Investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente

Spese non ammissibili

- Assistenza post vendita dei beni di investimento.
- Spese di ammortamento.
- Imposta sul valore aggiunto I.V.A. e ogni altro tributo e onere fiscale, funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento.
- Interventi realizzati in violazione delle norme ambientali, urbanistiche e di tutela del territorio e del paesaggio.
- Beni o forniture o impianti non conformi alla normativa applicabile.
- Documentate con autofatturazione.

Avvio degli investimenti

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti avviati in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno. Un investimento si considera avviato qualora:

- Risulti già pagato anche solo parzialmente e a qualunque titolo (eccezione le spese generali).
- Siano stati consegnati (con riferimento al documento di trasporto d.d.t. indipendentemente dalla causale).
- In caso di investimenti soggetti a permesso di costruire fa fede la data di avvio registrata sul sistema SUAP.
- In caso di CILA e SCIA fa fede la data di presentazione in Comune.
- In caso di CILA e SCIA differite si terrà conto della data di inizio lavori indicata.
- Deroga per spese generali.

Cointeressenza

Non son ammissibili spese riconducibili a preventivi e fatture nel caso i fornitori siano:

- persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa beneficiaria quali, ad esempio, soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del CDA;
- società con le quali sussistano rapporti di controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c. o collegati a procuratori o amministratori con poteri di rappresentanza; tale divieto non si applica nel caso in cui le società fornitrici non prevedono nel proprio Statuto o Atto costitutivo la divisione degli utili tra i soci.

Limitazioni settoriali

Vitivinicolo: spesa minima € 2.000.000,00

Apicoltura: In caso di aziende agricole il sostegno è limitato esclusivamente per la costruzione / ristrutturazione di immobili adibiti alla lavorazione, deposito e vendita dei prodotti apistici.

Presentazione della domanda

Le domande di sostegno dovranno essere presentate sul Sistema Informativo Agrea (SIAG) entro il termine perentorio delle **ore 13.00.00 del 10 ottobre 2025,** seguendo le modalità procedurali e utilizzando la specifica modulistica approvate da AGREA.

Il mancato rispetto dei termini perentori per la presentazione come sopra indicati, comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

La domanda per essere considerata ricevibile dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del richiedente e risultare protocollata a SIAG entro i termini stabiliti dall'Avviso pubblico.

Integrazione e ritiro della domanda

Sino alla scadenza del termine perentorio di presentazione della domanda di sostegno previsto, per le domande già presentate, è consentito integrarne la documentazione. L'integrazione documentale non modifica il periodo temporale di eleggibilità della spesa.

Laddove il richiedente decida, entro il medesimo termine, di ritirare la domanda di sostegno e ripresentarne una nuova, l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della nuova domanda.

Rettifica della documentazione

Entro 10 giorni lavorativi dal termine per la presentazione della domanda di sostegno, è consentita la rettifica della domanda, con le modalità procedurali definite da Agrea, esclusivamente per sanare situazioni in cui i documenti, **sebbene caricati**, risultino per errore incompleti o errati, ovvero, non siano presenti a causa di malfunzionamenti del sistema informatico.

Decorsi tali termini non è consentito effettuare alcuna modifica alla documentazione presentata.

Resta inteso che la documentazione prodotta deve recare data anteriore alla presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione da allegare alla DS

I richiedenti dovranno compilare direttamente sul SIAG i “Quadri” obbligatori della domanda, che includono la sintesi del progetto che riporta: gli obiettivi, la descrizione degli interventi, i tempi di realizzazione e il quadro degli investimenti.

Il richiedente sottoscrive a SIAG:

a) la dichiarazione relativa ai criteri di priorità delle domande di sostegno di cui si chiede il riconoscimento;

b) ogni altra dichiarazione collegata agli obblighi, impegni e prescrizioni previsti dal presente Avviso.

Alla domanda di sostegno, **pena la non ammissibilità**, dovrà essere corredata dagli allegati dematerializzati indicati nell’avviso pubblico.

Documentazione da allegare alla DS

Casi particolari.

In caso di permesso di costruire non ancora posseduto, gli estremi del titolo abilitativo dovranno essere trasmessi entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente in graduatoria ai fini dell'accesso agli aiuti che non abbiano ottenuto il permesso di costruire entro il termine di cui sopra, devono presentare gli estremi del rilascio del titolo **entro e non oltre 30 giorni** dalla data di approvazione della graduatoria, pena la decadenza dalla graduatoria stessa.

Documentazione da allegare alla DS

Casi particolari.

Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda di sostegno i contratti di fornitura non siano ancora stati sottoscritti, occorrerà allegare alla domanda una dichiarazione che attesti la tipologia di materia prima e le relative quantità previste, il prezzo stabilito, la durata, i contraenti ed eventuali altre previsioni. In ogni caso i contratti dovranno essere trasmessi **entro 30 giorni** dalla data dell'atto di approvazione delle graduatorie.

Determinazione della congruità delle spese

Tutti i costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Raffronto tra preventivi: per beni, attrezzature e servizi la verifica della congruità della spesa avverrà attraverso la comparazione di almeno tre preventivi di spesa.

I preventivi devono descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche dei beni, in particolare, devono riportare: oggetto della fornitura; prezzo; data di formulazione; estremi della ditta emittente, timbro e sottoscrizione.

I preventivi devono essere inviati al richiedente il contributo tramite pec o posta elettronica ordinaria. Nel caso in cui i preventivi siano stati inviati dal fornitore tramite posta elettronica certificata (pec) non sono necessari la data, gli estremi della ditta emittente, il timbro e la sottoscrizione.

In tutti i casi, i preventivi devono essere omogenei per oggetto, dettagliati, comparabili e non prevedere importi "a corpo".

I preventivi devono riferirsi ad offerte indipendenti tra loro, comparabili, competitive rispetto ai prezzi di mercato e non ai prezzi di catalogo.

La determinazione del costo dei beni e servizi è effettuata sulla base dell'importo del preventivo più basso.

Determinazione della congruità delle spese

Beni e attrezzature altamente specializzati, per i quali non risultino reperibili più preventivi:

- dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti;
- relazione tecnica giustificativa sulla assenza di concorrenza per motivi tecnici, indipendentemente dal valore del bene e della fornitura, predisposta da tecnico qualificato, diverso dal fornitore e dal costruttore; la relazione dovrà contenere anche elementi atti a dimostrare, tramite confronto dei costi e delle caratteristiche rispetto a quelli di alternative similari più vicine, la congruità economica della spesa richiesta.

Determinazione della congruità delle spese

Opere edili e affini:

Computo metrico estimativo redatto adottando i prezzi unitari previsti per analoghi interventi nel vigente Prezzario unico regionale “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna" o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, al Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua più recente versione.

Insieme al c.m.e. devono essere allegati almeno due preventivi da parte di operatori economici differenti operanti nel settore. Le risultanze del c.m.e. costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l’investimento considerato, in ogni caso, sarà ammessa la spesa corrispondente al minor importo.

Nel caso in cui le voci di costo non siano comprese nel c.m.e. la determinazione della congruità dei costi sarà effettuata tramite il confronto tra tre preventivi per ogni singola voce di spesa. Anche in questo caso sarà ammessa a contributo la spesa corrispondente al minor importo.

Varianti

È ammessa una sola richiesta di variante che dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di conclusione del PI.

La variante dovrà essere debitamente motivata e preventivamente richiesta e potrà essere autorizzata solo previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano condotto alla concessione del contributo.

Non potranno essere approvate varianti che incidano sull'ammissibilità e sulla collocazione in graduatoria in posizione utile, o che prevedano interventi che necessitano di specifiche autorizzazioni non presentate entro i termini stabiliti dall'Avviso pubblico.

Tempi di realizzazione del progetto

- I progetti approvati dovranno essere ultimati entro **12 mesi** dalla comunicazione dell'atto dirigenziale di concessione del contributo.
- È possibile concedere una sola **proroga non superiore a 180 giorni**, sulla base di specifica richiesta motivata presentata dal beneficiario.
- Per l'ottenimento della proroga è inoltre necessario che sia **dimostrato l'inizio dei lavori** entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'atto di concessione e che sia stata presentata la **richiesta di anticipo**

Anticipi e erogazione del contributo

- A seguito della comunicazione dell'atto di concessione, i beneficiari possono richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante, con idonea garanzia fidejussoria.
- I beneficiari che intendano chiedere una proroga del termine dei lavori dovranno obbligatoriamente presentare la richiesta di anticipo.
- Il contributo è erogato a seguito della presentazione e istruttoria della domanda di pagamento a saldo, fatta salva la richiesta del beneficiario di anticipo.

Presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento dovrà essere presentata entro la data ultima fissata nella comunicazione di concessione del contributo.

Non saranno ammessi a pagamento progetti per i quali non siano mantenute le condizioni di ammissibilità e i criteri di priorità che garantiscono la collocazione in posizione utile in graduatoria.

Codice Unico di Progetto

Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Unico di Progetto (CUP). Esclusivamente per titoli di spesa emessi antecedentemente alla comunicazione del CUP da parte della Regione potrà essere utilizzata la seguente scrittura equipollente: "*CoPSR 2023-2027 Tipo di intervento … indicazione della delibera di approvazione del bando e numero di domanda AGREA*".

In SIAG dovrà essere caricato obbligatoriamente l'originale XML della fattura, può inoltre essere allegato il file pdf contenente il foglio di stile.

In assenza del CUP o della predetta dicitura (su fatture antecedenti alla data di comunicazione del CUP), la spesa non sarà considerata ammissibile, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del DL n. 13/2023, già convertito in legge n. 41/2023, fatta salva la regolarizzazione delle fatture secondo le modalità ammesse dall'Agenzia delle entrate-riscossione che garantiscano il collegamento nel sistema di interscambio (SDI) tra la fattura originariamente emessa e la rettifica.

Riduzioni

Qualora il beneficiario nella domanda di pagamento richieda un importo che risulta maggiore del 25% rispetto a quello che sarà considerato ammissibile dall'Organismo pagatore (AGREA), sarà assoggettato ad una sanzione in termini di riduzione del contributo pari alla differenza tra i due importi.

Violazione degli obblighi di comunicazione (mancata esposizione delle targhe o dei cartelloni definitivi - mancanza della descrizione dell'operazione finanziata dal CoPSR sul sito web e/o sui materiali - non conformità dei materiali e della localizzazione

Riduzioni

Presentazione tardiva della domanda di pagamento.

Parziale realizzazione dell'intervento (variante "in diminuzione" non autorizzata) che prevede delle riduzioni per diminuzioni dal 10% al 20%; dal 21% al 30% e dal 31% al 50%. La mancata realizzazione superiore al 50%, compromette la funzionalità complessiva dell'investimento così come previsto dal progetto originario, pertanto, si procede con la revoca del totale del contributo concesso.

Violazione dell'impegno relativo all'obbligo di fornire i dati richiesti dall'amministrazione regionale per il monitoraggio e la valutazione del CoPSR.

Riduzioni

Violazione dell'impegno di assicurare la stabilità delle operazioni di investimento (vincoli di destinazione e d'uso 5 anni dal pagamento).

Impegno al mantenimento dei contratti di conferimento e fornitura fino ai due anni successivi alla conclusione dell'investimento.

Impegno a mantenere le certificazioni che hanno costituito elemento di premialità per il periodo di vincolo dell'investimento.

Revoche

Al momento di presentazione della domanda di pagamento gli interventi non risultano realizzati nel rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica.

Mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini previsti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni per il ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i 25 giorni di calendario. Oltre tale termine si procede alla revoca del contributo.

Mancata realizzazione dell'intervento superiore al 50%.

Revoche

In caso di violazione degli impegni ex post di cui al par. 8.3, fatta salva l'applicazione delle riduzioni ivi disciplinate.

Presentazione di documentazione non veritiera o mancata fornitura all'Autorità di Controllo, per negligenza, delle necessarie informazioni.

Negli altri casi previsti dalle leggi, dalle disposizioni comuni, dall'Avviso pubblico e dagli atti di concessione.